

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,  
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI  
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TORA E PICCILLI PER ANNI TRE**

**TRA**

**COMUNE DI TORA E PICCILLI .....**

.....  
**E**

**DITTA.....**

.....  
(di seguito, ove congiuntamente, Le Parti)

**Vista la determinazione n. .... del .....**

**Vista la determinazione n. .... del .....**

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART.1 OGGETTO**

Questo Comune - in carenza di propria struttura di canile municipale - in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e della Legge Regione Campania n. 3/2019, provvede all'affidamento del servizio per il mantenimento e la custodia dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertare la proprietà, catturati dai Servizi Veterinari dell'ASLCE Na1 nel territorio comunale.

**ART.2 DURATA**

La durata del servizio resta stabilita in anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni, di rinnovarla per ulteriori tre anni previo assenso delle parti.

**ART.3 IMPORTO**

Il prezzo giornaliero pattuito per il mantenimento ed il servizio degenza dei cani, da effettuarsi nelle forme di cui agli articoli seguenti, è così stabilito: in euro 4,00 per cane al giorno + iva 22% per anni tre (3), nel massimo annuale stimato per euro 5.000,00 (4.098,36 al netto dell'IVA) e triennale di euro 15.000,00 lordi.

**ART.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricevimento fattura, da emettersi mensilmente in base ad accordi a prendersi con ufficio comunale competente. Alla fattura saranno allegate comunicazioni di eventuali adozioni e/o certificazioni di eventuali decessi.

## **ART.5 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

La Ditta affidataria si impegna al mantenimento dei cani, nel canile di propria gestione, debitamente autorizzato dall'autorità competente, autorizzazione di cui il Comune potrà chiedere riscontro in qualsiasi momento, alle condizioni del seguente disciplinare. I cani dovranno essere mantenuti in buone condizioni igienico sanitarie ed ambientali, nutriti esclusivamente con prodotti ad uso specifico; dovrà essere garantita assistenza medico – veterinaria per il controllo dello stato sanitario degli animali da parte del Veterinario della struttura, il cui nominativo dovrà essere fornito all'atto della stipula del contratto, notiziando il Comune di ogni eventuale variazione.

La ditta è tenuta a segnalare al Comando di Polizia Municipale, struttura amministrativa responsabile del servizio randagismo, il numero del microchip assegnato ad ogni cane dal Servizio Veterinario dell'ASL.

Deve predisporre e tenere un registro dove annotare la data di ingresso degli animali e quella di termine del ricovero;

Dovrà far redigere, in caso di decesso dell'animale per qualsiasi motivo, apposito referto dal proprio responsabile sanitario, e trasmettere copia dello stesso, nel più breve tempo possibile, al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'ASL CE1.

La ditta affidataria è tenuta inoltre a comunicare le eventuali assenze degli animali in caso di smarrimento o fuga;

La ditta assume la responsabilità di eventuali danni che gli animali ricoverati dovessero arrecare a terzi, alle persone addette al servizio di custodia e/o a cose, ritenendo indenne, in ogni caso, questo Comune;

La ditta affidataria non è responsabile del decesso dei soggetti affetti da gravi malattie. Gli animali ricoverati che, a giudizio del Servizio Veterinario, saranno ritenuti pericolosi per patologie gravi e/o incurabili, saranno soppressi. Le spese di abbattimento eutanasico sono a carico del Servizio Veterinario dell'ASL CE1.

## **ART.6 REQUISITI DELLA STRUTTURA**

Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/54). All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario.

## **ART.7 CONTROLLI**

In ogni momento dovrà essere consentito, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale oltre che al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente per il controllo igienico sanitario, anche al personale appositamente delegato dal Comune. Il rifugio fornirà, con cadenza mensile gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip. Per quanto concerne, inoltre gli animali deceduti, dovrà essere comunicato, entro 24h dall'evento, ai Servizi Veterinari ASL CE1 nonché al Comune, allegando certificato medico. Parimenti, per i cani adottati dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 h.

## **ART.8 ADOZIONI**

La ditta affidataria, qualora si verificassero richieste di adozione, può operare l'affidamento senza chiedere alcun parere all'Ente affidatario. Nel registro dovrà essere annotata la data di affidamento che determinerà anche il termine fine di ricovero. Tale affidamento dovrà essere immediatamente comunicato al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'ASL CE1 comunicando anche i dati anagrafici della persona cui è stato affidato.

Resta comunque stabilito che, per nessun motivo, i cani ricoverati vengano rimessi in strada o abbandonati.

### **ART. 9 NUMERO DI CANI AMMISSIBILI**

La ditta affidataria accetta il servizio di custodia, di vitto e di alloggio dei cani randagi prelevati nell'ambito territoriale del Comune dal personale della struttura incaricata dal Servizio Veterinario dell'ASL CE1, fino alla spesa massima annua prevista dall'articolo 3.

La ditta, inoltre, dovrà assicurare la disponibilità di ricovero di eventuali altri cani che il Comune riterrà necessario far accalappiare dalla struttura dell'ASL oltre il numero stabilito, alle stesse modalità e condizioni di cui alla presente convenzione, avvisando preventivamente il Comune del superamento dell'importo di cui al precedente art. 3.

### **ART. 10 RISOLUZIONE**

In caso di accertata inottemperanza alle disposizioni della presente o, in generale, alle leggi vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere i pagamenti e chiedere la risoluzione della convenzione.

### **ART. 11 NORME FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione e per tutto ciò che non risulta in contrasto con le condizioni nella stessa esposte, si fa riferimento a tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per eventuali controversie, resta competente il foro di Santa Maria Capua Vetere.

Letto, confermato, viene sottoscritta dalle parti in fine e a margine di ogni foglio.

Tora e Piccilli, addì \_\_\_\_\_

**Per il Comune di Tora e Piccilli**  
**IL SINDACO *Ing. Vincenzo D'Agostino***

.....  
**Per la ditta affidataria**  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE .....**